

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
n. 34/Serv. 1°/S.G. del 15.02.2018

n. 13	del 26.11.2019
--------------	-----------------------

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: **Approvazione schema di Protocollo d'intesa con l'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo.**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art.7 della L.R. 25 novembre 2002, n.20, che ha istituito gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
- VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n.02 del 27 giugno 2019, avente per oggetto: "*Approvazione bilancio di previsione 2019-2020-2021 dell'ERSU di Palermo*";
- CONSIDERATA** la specifica mission dell'ERSU che, sulla base dell'art. 34 della Costituzione, eroga servizi che attuano il Diritto allo studio e svolge attività culturali, divulgative e formative in molteplici ambiti sociali affini;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 7, della L. R. 25 novembre 2002, n. 20, in base al quale "gli E.R.S.U. possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di servizi resi da enti pubblici, da soggetti privati o da associazioni studentesche e cooperative costituite ed operanti nelle Università o nel relativo territorio";
- CONSIDERATO** che il Teatro Biondo Stabile di Palermo e l'ERSU di Palermo, in un più ampio quadro d'iniziativa mirate al rilancio dello spettacolo dal vivo, intendono allacciare rapporti di collaborazione tra le istituzioni culturali siciliane e ;
- CONSIDERATO** che il Teatro Biondo Stabile di Palermo, attraverso dette collaborazioni, intende ottimizzare e ampliare le proprie possibilità produttive;
- CONSIDERATO** che l'ERSU, attraverso la collaborazione con il Teatro, intende a sua volta ottimizzare l'accesso all'offerta culturale da parte degli studenti universitari;
- CONSIDERATO** che il Teatro Biondo Stabile di Palermo e l'ERSU intendono mettere a punto e attuare programmi di attività congiunta finalizzati alla conoscenza e alla diffusione della cultura e dello spettacolo dal vivo;
- CONSIDERATO** che già negli anni precedenti sono state realizzate con successo iniziative comuni tra il Teatro e l'ERSU;
- RITENUTO** opportuno redigere un protocollo d'intesa tra l'ERSU di Palermo e il Teatro Biondo Stabile di Palermo finalizzato a:

1. Crescita culturale degli studenti dell'Università degli Studi di Palermo, dell'Accademia delle Belle Arti, del Conservatorio Bellini di Palermo, della LUMSA e di tutte le Istituzioni Universitarie che fruiscono dei servizi e benefici erogati dall'ERSU di Palermo.
2. Miglioramento della qualità dei servizi offerti al bacino di studenti universitari utenti dell'ERSU di Palermo, garantendo parità di condizioni di fruizione e uguaglianza di trattamento nell'erogazione degli stessi.
3. Sviluppo e approfondimento delle capacità espressive e comunicative degli studenti universitari insieme a una maggiore e approfondita consapevolezza dell'intrinseca bellezza e difficoltà del lavoro teatrale.

Premesso che la narrativa summenzionata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale.

DECRETA

Art.1

DI APPROVARE lo schema di Protocollo d'intesa, che si allega al presente decreto costituendone parte integrante, tra l'ERSU di Palermo e il Teatro Biondo Stabile di Palermo finalizzato a:

- Crescita culturale degli studenti dell'Università degli Studi di Palermo, dell'Accademia delle Belle Arti, del Conservatorio Bellini di Palermo, della LUMSA e di tutte le Istituzioni Universitarie che fruiscono dei servizi e benefici erogati dall'ERSU di Palermo.
- Miglioramento della qualità dei servizi offerti al bacino di studenti universitari utenti dell'ERSU di Palermo, garantendo parità di condizioni di fruizione e uguaglianza di trattamento nell'erogazione degli stessi.
- Sviluppo e approfondimento delle capacità espressive e comunicative degli studenti universitari insieme a una maggiore e approfondita consapevolezza dell'intrinseca bellezza e difficoltà del lavoro teatrale.

Art.2


DI DARE MANDATO al Direttore f.f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale.

Art.3

Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, questo decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 25/11/2002 *"Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie"*.

Il presente Decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso sull'Albo online dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo www.ersupalermo.gov.it, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 n.33 ha validità di notifica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Giuseppe Amodei





PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, di seguito denominata "Teatro", con sede in Palermo, via Teatro Biondo n.11, codice fiscale e partita IVA 03514300825, in persona del _____;

E

L'Ente regionale per il diritto agli studi universitari ERSU, di seguito denominato "ERSU", con sede in Palermo, viale delle Scienze, codice fiscale 80017160823 e partita IVA 02795930821, in persona del _____;

PREMESSO CHE

il Teatro e l'ERSU, in un più ampio quadro d'iniziativa mirate al rilancio dello spettacolo dal vivo, intendono allacciare rapporti di collaborazione tra le istituzioni culturali siciliane;

il Teatro, attraverso dette collaborazioni, intende ottimizzare e ampliare le proprie possibilità produttive;

l'ERSU, attraverso la collaborazione con il Teatro, intende a sua volta ottimizzare l'accesso all'offerta culturale da parte degli studenti universitari;

il Teatro e l'ERSU intendono mettere a punto e attuare programmi di attività congiunta finalizzati alla conoscenza e alla diffusione della cultura e dello spettacolo dal vivo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati al presente protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale della

stessa.

Art. 2 -Oggetto

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione per il perseguimento delle finalità di seguito indicate:

Crescita culturale degli studenti dell'Università degli Studi di Palermo, dell'Accademia delle Belle Arti, del Conservatorio Bellini di Palermo, della LUMSA e di tutte le Istituzioni Universitarie che fruiscono dei servizi e benefici erogati dall'ERSU di Palermo.

Miglioramento della qualità dei servizi offerti al bacino di studenti universitari utenti dell'ERSU di Palermo, garantendo parità di condizioni di fruizione e uguaglianza di trattamento nell'erogazione degli stessi.

Sviluppo e approfondimento delle capacità espressive e comunicative degli studenti universitari insieme a una maggiore e approfondita consapevolezza dell'intrinseca bellezza e difficoltà del lavoro teatrale.

Art. 3 - Comitato d'indirizzo

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2 del presente protocollo, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni e verificarne periodicamente la realizzazione, identificati come segue.

Per il Teatro: _____;

Per l'ERSU: _____.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

Per il perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 2 le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia decisionale, s'impegnano ad individuare tempi, compatibilmente coi propri impegni e la propria programmazione e disponibilità, risorse e modalità con cui perseguire le finalità individuate e a collaborare per raggiungere l'obiettivo. In particolare le Parti s'impegnano a quanto di seguito indicato.

Il Teatro s'impegna a:

- fornire con tempestività tutte le informazioni di volta in volta necessarie alla valutazione dei singoli progetti e/o delle richieste di collaborazione;
- attivare sconti e riduzioni riservate agli studenti convenzionati con ERSU;
- inserire in adeguato risalto, nei comunicati stampa, nelle pubblicazioni e nei materiali divulgativi inerenti alle attività svolte in collaborazione, il logo dell'ERSU e le diciture di volta in volta concordate;
- realizzare incontri con attori e registi di riconosciuto valore artistico impegnati nelle proprie stagioni di prosa annualmente

ERSU s'impegna a:

- mettere eventualmente a disposizione i propri locali, nonché le risorse umane di volta in volta individuate, compatibilmente con le proprie esigenze di programmazione, su richiesta del Teatro, per la propaganda e diffusione delle Stagioni teatrali;
- mettere eventualmente a disposizione le proprie figure professionali per la redazione e gestione di corsi, workshop, conferenze e attività congiunte di formazione professionale in genere;
- inserire in adeguato risalto, nei comunicati stampa, nelle pubblicazioni e nei materiali divulgativi inerenti alle attività svolte in collaborazione, il logo del Teatro e le diciture di volta in volta concordate;
- attivare bandi di concorso per l'attribuzione di contributi all'acquisto di abbonamenti o biglietti aperti possibilmente, in una percentuale non superiore al 20% delle risorse finanziarie disponibili, anche agli studenti universitari non destinatari dei benefici ERSU.

Art. 5 - Accordi attuativi

La collaborazione tra il Teatro e l'ERSU, finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi e/o contratti nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

Gli accordi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo non intendono costituire alcuna esclusiva di rapporto, rimanendo di conseguenza libere di stringere e sottoscrivere con terzi accordi analoghi.

Art. 6 - Oneri

Il presente Protocollo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 5 del presente Protocollo, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, ed è rinnovabile tacitamente per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata due mesi prima della scadenza.

E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo. Alla scadenza del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 8 - Risoluzione, recesso o scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso dev'essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata a.r. ed ha effetto decorsi due mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di programmi già eseguiti. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi. Resta esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo d'indennizzo e/o risarcimento a causa di recesso.

Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale

Salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi, la proprietà intellettuale relativa a manufatti, pubblicazioni e quant'altro frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà di eventuali prodotti, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 10 - Riservatezza

Le Parti s'impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo.

Art. 11 - Coperture assicurative

Le Parti danno reciprocamente atto che il personale che svolgerà le attività oggetto del presente Protocollo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. Le Parti s'impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui sopra, con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Controversie

Le Parti s'impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo. In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Palermo.

Art. 13 - Registrazione

Il presente Atto si compone di n. 4 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.



Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo,

Per l'ERSU

Per l'Associazione Teatro Biondo